



03339-17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/12/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI
Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Dott. ANDREA MONTAGNI
Dott. VINCENZO PEZZELLA
Dott. GIUSEPPE PAVICH

SENTENZA
N. 2648/15
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 23400/2016
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 212/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
11/02/2016

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Antonio Balsano*
che ha concluso per *l'innocuità del ricorso,*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit il difensore Avv. (omissis) *(in aut. dell'avv. (omissis) da cui è stato*
ai motivi del ricorso chiederne l'eccezione,

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 febbraio 2016, la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna emessa il 22 marzo 2010, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, nei confronti di (omissis) e (omissis), in relazione ai delitti di concorso in furto continuato di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, dal mezzo fraudolento e dall'esposizione del bene alla pubblica fede (capo A) e di concorso in resistenza a pubblico ufficiale (capo B), commessi il (omissis) in (omissis).

2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il solo (omissis), a firma del suo difensore di fiducia. Il ricorso é articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo l'esponente lamenta violazione di legge, deducendo che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto integrato il reato di furto pluriaggravato anziché quello di truffa: deduce il ricorrente che la prova dell'allaccio abusivo é stata descritta in atti attraverso l'individuazione di un cavo di allaccio volante a una cassetta di derivazione (omissis), con il coperchio aperto e privo di una vite; il suddetto cavo era stato collegato a un'abitazione vicina a quella del ricorrente, e un ulteriore cavo collegava il contatore dell'abitazione adiacente a quella del (omissis). Nel caso di specie quindi, essendo l'allaccio abusivo eseguito dopo il contatore (ossia dopo che l'utente aveva già acquisito la materiale disponibilità dell'energia elettrica), é configurabile il delitto di truffa anziché quello di furto; ma, poiché non risulta presentata querela, l'imputato doveva essere prosciolto in difetto di una condizione di procedibilità per tale reato.

2.2. Con il secondo motivo l'esponente denuncia violazione di legge in relazione all'insussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento: aggravante da escludere, nella specie, atteso che l'allaccio abusivo avveniva mediante un cavo volante, come tale ben visibile e non occultato.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in riferimento all'aggravante della violenza sulle cose: essendo infatti emerso che la cassetta di derivazione (omissis) presentava unicamente il coperchio aperto e privo di una vite, senza alcuna rottura o effrazione, l'aggravante *de qua* non era configurabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato.



1.1. Sul piano generale, infatti, ai fini della distinzione fra il delitto di truffa e quello di furto aggravato dal mezzo fraudolento ciò che rileva è la presenza o meno del consenso della persona offesa all'impossessamento della *res* da parte del soggetto attivo: in sostanza, nella truffa il trasferimento del possesso della cosa avviene con la collaborazione del soggetto passivo, ottenuta mediante frode, mentre nel reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento l'impossessamento viene realizzato mediante sottrazione *invito domino* (cfr. Sez. 5, n. 16315 del 14/02/2006, *Jacovitti*, Rv. 234425; Sez. 2, n. 47680 del 04/11/2003, *Guida*, Rv. 227995).

1.2. Coerentemente con tale assunto, ciò che distingue il furto con uso di mezzo fraudolento dalla truffa nel caso di sottrazione abusiva di energia elettrica è l'alterazione del sistema della misurazione dei consumi, in base alla quale l'energia abusivamente consumata viene erogata contro la volontà dell'ente erogatore (cfr. *in terminis* Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, *Nastasi*, Rv. 206174; Sez. 2, n. 2349 del 21/12/2004, dep. 2005, *Leonardi*, Rv. 230696).

1.3. Non è lecito dubitare che nella specie si sia verificata tale ultima ipotesi; è perciò del tutto priva di pregio l'argomentazione dell'esponente in ordine al fatto che l'allaccio abusivo fosse avvenuto dopo che egli aveva già conseguito il possesso dell'energia elettrica, atteso che, da un lato, l'erogazione in suo favore dell'energia elettrica non contabilizzata non era in alcun modo assentita dall'ente erogatore e che, del resto, quanto accertato in atti in ordine alla riferibilità soggettiva della condotta conclama che fu l'abitazione del ^(omissis) a beneficiare di tale allaccio abusivo.

2. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta insussistenza della aggravante del mezzo fraudolento nel caso in cui il prelievo avvenga attraverso un allacciamento diretto ed evidente alla rete esterna: trattasi infatti di doglianza avente ad oggetto violazione di legge che non era stata dedotta con i motivi d'appello, e che pertanto è affetta da inammissibilità ai sensi dell'art. 609, comma 3, cod.proc.pen..

3. Infine, il terzo motivo di ricorso è a sua volta inammissibile perché manifestamente infondato.

L'esercizio della violenza sulle cose consiste in una qualsiasi manomissione atta a determinare quanto meno un mutamento della destinazione d'uso della cosa stessa: non è, quindi, necessaria la rottura o la definitiva inservibilità del bene su cui è stata esercitata la manomissione, essendo sufficiente che l'alterazione rimuova gli ostacoli posti dall'opera dell'uomo a difesa del bene in funzione del suddetto mutamento di destinazione; per tali ragioni, ad esempio, si



é affermata la sussistenza dell'aggravante *de qua* nell'asportazione di una ruota di un'autovettura fissata con bulloni, previo svitamento della stessa (Sez. 2, n. 2230 del 12/11/1984, dep. 1985, Cammarano, Rv. 168164); o nell'asportazione di una targa da un ciclomotore, condotta tale da immutare la destinazione del bene, dato che il ciclomotore privo di targa non può legittimamente circolare (Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013, 2014, Eufrate, Rv. 257949).


4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22 dicembre 2016.

Il Consigliere estensore
(Giuseppe Pavich)



Il Presidente
(Francesco M. Ciampi)



Depositata in Cancelleria

Oggi. 23 GEN 2017



Il Funzionario Giudiziario
Pavich

